**N. 03383/2012REG.PROV.COLL.**

**N. 03842/2010 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2010, proposto da:   
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, XX Legione Guardia di Finanza Catanzaro, Nucleo Polizia Tributaria Reggio Calabria, Direzione Investigativa Antimafia C.O. Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXXX, con domicilio eletto presso XXXXX XXXX in Roma, …;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - sez. Staccata di Reggio Calabria n. 00067/2010, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all'indennità di trasferimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di XXXXX XXXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Greco, avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. XXXXXX XXXXX, dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, era trasferito, con determinazione del Comando Generale del 14 settembre 1999, alla D.I.A. – Centro operativo di Reggio Calabria.

Ritenendo di averne diritto in forza del trasferimento, il medesimo chiedeva all’amministrazione i benefici economici previsti dalla legge 100/87.

L’amministrazione denegava l’indennità osservando che l’assegnazione alla D.I.A. era da considerare a domanda e non d’autorità.

Il sig. XXXXXX XXXXX proponeva ricorso giurisdizionale.

Il TAR Calabria, chiarito che il trasferimento era stato disposto dall’amministrazione per esigenze organizzative, e non su domanda dell’interessato, ha riconosciuto la spettanza dell’indennità, in proposito osservando che l’assenso successivamente manifestato dall’interessato non poteva valere a mutare la natura della procedura.

Propone appello l’amministrazione.

Secondo l’amministrazione – che in proposito richiama una nutrita giurisprudenza anche della Sezione – la dichiarazione di gradimento al disposto trasferimento ed alla sua qualificazione come "a domanda" sarebbe idonea a modificare la natura dello stesso, ed anche ove non lo fosse, si configurerebbe comunque quale formale manifestazione di acquiescenza, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico.

Si difende l’appellato, evidenziando come la richiesta della D.I.A. avesse ad oggetto un trasferimento per “esigenze di servizio”, e come fosse mancata qualsivoglia informazione circa la facoltà di rifiutare la nuova destinazione senza conseguenze.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2012.

L’appello non è fondato.

La giurisprudenza, correttamente citata dall’amministrazione appellante e risalente agli anni 2006/2008, aveva in effetti posto l’accento sulla significatività del gradimento espresso al trasferimento d’autorità, non tanto ai fini della natura del trasferimento – sempre considerato d’autorità – quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una manifestazione di acquiescenza (per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705).

L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi – proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggi in discussione – che ove il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).

Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d’autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”. Coglie altresì l’essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull’assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un’inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all’indennità.

L’appello è dunque respinto.

Avuto riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)